

**CVIII.**

**TORNATA DEL 28 MARZO 1873**

Presidenza del Vice-Presidente **VIGLIANI.**

**SOMMARIO** — *Petizioni — Omaggi — Congedi — Mozione d'ordine del Senatore Pepoli G. — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Modificazioni all'art. 59 proposto dalla Commissione — Obiezioni e proposte del Senatore Maggiorani sull'art. 59, cui risponde il Relatore — Considerazioni del Senatore Cannizzaro — Nuove considerazioni e proposta d'aggiunta del Senatore Maggiorani, del Senatore Cannizzaro e del Relatore — Avvertenze del Ministro e proposta di rinvio — Schiarimenti del Relatore e del Senatore Maggiorani — Osservazioni e dubbi del Ministro dell'Interno, cui risponde il Relatore — Riserva del Ministro dell'Interno — Approvazione della prima e seconda parte dell'articolo 59 — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Maggiorani — Modificazione proposta dalla Commissione alla terza parte dell'articolo — Obiezioni del Ministro dell'Interno e del Regio Commissario — Osservazioni dei Senatori Des Ambrois, Lauzi e del Regio Commissario — Dubbi del Senatore Panattoni — Avvertenze del Senatore Musio in appoggio della proposta della Commissione — Nuova modificazione proposta dalla Commissione — Approvazione della terza parte dell'articolo colla modificazione proposta dalla Commissione e dell'intero articolo — Modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 60 — Dubbi dei Senatori Torelli e Miraglia — Schiarimenti del Relatore — Domanda dei Senatori Casati L. e Pepoli G., cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Amari prof. di rinvio dell'articolo — Riserva del Relatore — Dichiarazione del Commissario Regio — Nuove Osservazioni del Senatore Miraglia in appoggio del rinvio — Risposta del Ministro — Emendamento del Senatore Gallotti — Istanza del Relatore — Avvertenze dei Senatori Maggiorani e Amari Prof. — Accettazione del rinvio — Modificazione proposta dal Relatore all'articolo 61 — Approvazione dell'articolo 61 modificato — Osservazioni del Senatore Maggiorani sull'articolo 62, cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo 62 — Istanze dei Senatori Miraglia, Di Bagno e Maggiorani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Commissario Regio, Senatore Bo, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sul processo verbale?

Senatore PEPOLI G. No, per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Allora, quando saranno terminate le formalità preliminari della seduta, ella avrà la parola.

Non facendosi osservazioni sul processo verbale, s'intenderà approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4950. La Camera di Commercio ed arti

di Parma associandosi alla petizione già inoltrata da quella di Ravenna, fa istanza al potere Legislativo, perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

« 4951. Parecchi medici condotti di varii Comuni del Regno in numero di 189, fanno istanza perchè nel Codice sanitario venga disposto che le condotte mediche vadano ordinate esattamente, a norma dell'apposito Statuto già discusso e votato nel IV Congresso dell'Associazione Medica Italiana, ed in qualche parte riveduto, coll'autorizzazione del V Congresso della medesima Associazione. »

« 4952. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Adria, fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4953. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di S. Agata dei Goti. » (*Identica alla precedente.*)

« 4954. Gli studenti di medicina veterinaria della R. Università di Bologna. » (*Petizione relativa all'esercizio della medicina veterinaria, mancante dell'autentica.*)

« 4955. Parecchi negozianti droghieri di Brescia, in numero di 18, fanno istanza perchè siano modificati gli art. 60 e 96 del progetto del Codice sanitario. » (*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 4956. I Canonici del Capitolo della Chiesa Cattedrale di Città di Castello (Umbria), in numero di quindici. » (*Identica al N. 4952.*)

Fanno omaggio al Senato :

Il dottore Scipione Giordano, professore onorario dell'Università di Torino, di una sua *Lettera diretta al Presidente della Reale Accademia di Torino, e di Moduli di convenzione per Babiatico.*

Il signor ingegnere Luigi Gabet, di un *Atlante che riunisce tutte le notizie e dati utili relativi al palazzo di residenza del Senato.*

Domandano un congedo i signori Senatori Strozzi, di un mese per motivi di famiglia, Camozzi Vertova, d'un mese per motivi di salute, e Boyl, di venti giorni pure per motivi di salute, che vien loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gioacchino Pepoli ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei pregare l'onorevole Presidente del Senato a vedere se

non fosse opportuno che le nostre sedute incominciassero ad un'ora pomeridiana invece che alle 2, perchè mi sembra che questa legge sul Codice sanitario sia molto lunga e non siamo neppure ad un sesto del cammino. Quindi, sapendo che molti di noi non abitano a Roma, mi parrebbe utile che si affrettassero queste discussioni. Perciò mi permetto di proporre che il Senato quindi innanzi sia convocato per il tocco invece che per le due pomeridiane.

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole Senatore Pepoli che, quanto a me, volentieri seconderei il suo desiderio, ma che però conviene riflettere che le ore due, ora ordinaria delle nostre riunioni, non sono quasi mai osservate; cosicchè già si guadagnerebbe molto se si potesse ottenere che con precisione ci trovassimo riuniti alle 2, come è indicato ordinariamente nell'ordine del giorno. Se l'onorevole Senatore Pepoli, lo crede, io mi limiterò a rivolger preghiera agli onorevoli Senatori, perchè vogliano essere tutti esatti ad intervenire alle 2, in modo che a quest'ora possa essere aperta la seduta.

Senatore PEPOLI G. Io aveva precisamente proposto che il Senato fosse convocato al tocco, sperando che per le 2 fossimo riuniti, nella considerazione che essendo ora convocati alle ore 2, la riunione effettivamente ha luogo alle 3; speravo, ripeto, che essendo convocati ad un'ora, venissimo alle 2. La mia proposta era un incentivo indiretto che mi permettevo di fare ai nostri onorevoli Colleghi; ma dopo quanto ha detto il nostro onorevole Presidente, mi sembra che non occorra altro, e ciò mi sembra sufficiente a far sì che tutti si trovino presenti alle ore 2 precise. Spero adunque che gli onorevoli miei Colleghi vorranno aderire alla preghiera dell'onorevole nostro Presidente.

PRESIDENTE. I signori Senatori hanno inteso i sentimenti espressi dal collega Senatore Pepoli, e sono persuaso che, penetrandosi dei motivi che l'hanno determinato a fare questa proposta, vorranno essere solleciti a riunirsi all'ora precisa che è stabilita dall'ordine del giorno.

#### Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario all'articolo 59, al quale è pervenuta.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe fatte alcune modificazioni agli articoli 59 e 60.

Esse sono le seguenti: all'articolo 59, dopo le parole *incorreranno nella multa*, si dovrebbe dire: *di lire 200 a 500*, e togliere in fine di questo articolo le parole: *e sarà loro vietato l'ulteriore abusivo esercizio*.

Queste sarebbero le due modificazioni che la Commissione ha creduto conveniente di portare all'articolo 59.

PRESIDENTE. Sicchè l'ultimo comma dell'articolo 59 terminerebbe così: *incorreranno nella multa di lire 200 a 500*, levando via le ultime parole: *e sarà loro vietato l'ulteriore abusivo esercizio*.

Senatore BURCI, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio, aderisce?

Senatore B0, *Commissario Regio*. Aderisco pienamente.

Senatore BURCI, *Relatore*. Faccio osservare, che queste sono, in parte, modificazioni le quali derivano da altre modificazioni ad altri articoli stati già adottati dal Senato. Dimodochè queste stesse modificazioni sono state dalla Commissione per necessità adottate, affine di dare un carattere uniforme a tutta la legge, e per far concordare questo articolo con le modificazioni già antecedentemente approvate.

All'articolo 60 poi, la Commissione.....

PRESIDENTE. Credo che sia conveniente esaurire prima la discussione sopra l'articolo 59. Le osservazioni sopra l'articolo susseguente l'onorevole Relatore le potrà fare, dopo che sarà stato approvato lo stesso articolo.

Si dà intanto lettura dell'articolo 59, con le modificazioni che sono state proposte dalla Commissione.

« Art. 59. Ogni farmacia, tanto se destinata all'uso del pubblico, quanto se al servizio particolare di militari e di pubblici Istituti, deve avere a direttore un farmacista approvato ed autorizzato all'uopo col titolo personale e responsabile.

» Chiunque sia sprovvisto di diploma legale in farmacia, non potrà prestarsi come assistente od aiuto nella manipolazione e spedizione dei medicinali, se non sia presente il proprietario o direttore della farmacia od un altro

farmacista rivestito del prescritto titolo legale di esercizio.

» Nel caso di contravvenzione, tanto l'aiuto sprovvisto di diploma, quanto il proprietario o direttore della farmacia, incorreranno nella multa da lire 200 a 500. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io veggio un soverchio rigore nel secondo comma, e credo che la disposizione in esso contenuta non sarà facilmente osservabile, ciò che toglie pregio e vigore alla legge. Non è facile avere assistenti patentati. Io so di farmacisti che ne fanno ricerca e non possono rinvenirne; chè sono pochissimi i farmacisti matricolati i quali si prestino a fare da aiuto; e sarà tanto più difficile l'ottenerli, quando tutti i patentati avranno la libertà di aprire farmacie. Naturalmente, chi ha questa libertà, non si presterà facilmente a fare da ministro ed invece di obbedire, preferirà comandare. Ora, vi sono delle manipolazioni, le quali mi pare che si potrebbero benissimo lasciare ad un novizio; per esempio, prendere un estratto, mettere un po' di polvere di liquirizia ed impastare per comporre le pillole e tante altre piccole operazioni che occorrono ad ogni momento nelle farmacie, possono benissimo essere eseguite da un novizio, che abbia già fatta una pratica di due o tre anni nelle farmacie. Infine, non mi pare necessario che chi è incaricato di queste basse manipolazioni sia munito del diploma di aver fatto un corso regolare di scienza all'Università. D'altronde nei piccoli Comuni è impossibile affatto che il farmacista possa avere l'aiuto di un matricolato: appena appena egli arriva a provvedere per sé, anzi la maggior parte di quei farmacisti sono piccoli proprietari, altrimenti non potrebbero vivere, tanto sono tenui i loro guadagni. Dunque nei Comuni è impossibile che il farmacista abbia un ministro patentato.

Può giungere il momento in cui egli debba assentarsi dalla farmacia e starne lontano tutto il giorno: intanto qualche cosa può esservi da fare, qualche cosa di molto facile esecuzione, come appunto quelle operazioni, che ho nominato testè, e mi pare che un novizio potrebbe anche giungere a questo: somministrare per esempio il cremor di tartaro, la



manca, la cassia, questo lo può fare un novizio non matricolato, sol che abbia fatto un poco di pratica, tanto più poi, che il farmacista non trova facilmente questi aiuti o questi ministri.

Ogni anno, appena tre o quattro farmacisti si matricolano per ciascuna Università. Dunque, e per la difficoltà di trovare ministri matricolati, e perchè questi diverranno ogni giorno più rari a misura che il principio di libertà sarà in vigore, e perchè vi sono alcune manipolazioni facilissime ad eseguirsi, e che possono essere fatte anche da novizii, purchè abbiano un poco di pratica, io crederei che questo articolo dovesse subire qualche modificazione, perocchè, come è redatto, credo che la legge non possa essere osservata, specialmente nei piccoli Comuni.

Quindi pregherei l'onorevole Relatore a vedere d'introdurre nell'art. 59, qualche modificazione nel senso che ho accennato.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La ragione per la quale fu fatto questo articolo, che, dice benissimo l'onorevole Senatore Maggiorani, è molto severo, deriva dalla conoscenza dei fatti, dai quali risulta evidentissimamente, che in alcune farmacie vi erano individui, i quali spedivano delle ricette e che non solo non avevano conoscenza di studi, ma che erano inadatti a questo ufficio.

Per esempio; farmacie condotte da una donna; condotte da un prete: e questo risulta dai reclami che sono stati fatti alle rispettive Prefetture. Poi accade di frequente che un individuo farmacista, e farmacista con diploma, abbia non solo una ma due farmacie, delle quali una la dirige da sè, e in un'altra vi mette un assistente, il quale agisce sotto la sua responsabilità.

Ora, spesso, anzi ordinariamente, questo assistente non ha diploma, non ha facoltà d'esercizio, per cui una farmacia viene affidata a persona la quale presumibilmente non può conoscere ciò che si riferisce a farmacia.

Siccome questi fatti non sono pochi e si ripetono continuamente, la Commissione, tanto quella ministeriale, quanto quella senatoria, pensò che bisognava mettere un freno a questo abuso, e per questa ragione volle che l'assistente alla farmacia dovesse essere un individuo patentato; tanto più che, come di-

ceva benissimo il Senatore Maggiorani, il farmacista non può stare sempre nella sua farmacia; e se è una farmacia la quale abbia molto credito e molto spaccio di rimedi, una certa parte del tempo viene occupato dall'assistente, e quindi le spedizioni delle ricette bisogna che sieno fatte dall'assistente medesimo.

Solo si potrebbe considerare, se convenisse togliere le parole: *od aiuto nella manipolazione*; togliendo queste, resterebbe la parte di assistente, la parte di spedizioni di medicinali; resterebbe in una parola, la parte della responsabilità.

Ora, la Commissione accetterebbe di togliere in quest'articolo le parole or ora accennate, cioè *od aiuto nella manipolazione*, ma che vi sia un farmacista responsabile, il quale possa sotto la sua responsabilità garantirvi la spedizione delle ricette, la Commissione crederebbe che fosse necessario.

Infatti in certe farmacie, che hanno moltissimo credito, vi sono uno, due ed anche tre ministri i quali hanno il diploma per esercitare la farmacia.

Ora, se un farmacista non può avere assistenza; allora bisogna che abbia la pazienza di far da sè; ma se la farmacia, oltre al farmacista responsabile, è necessario che abbia un assistente, il quale fa le veci del farmacista che si può assentare anche per un tempo non breve, allora, per non affidare ad uno che non ha il diritto di eseguire la spedizione delle ricette, allora, dico, è necessario che l'assistente sia patentato.

Ora, la Commissione, valutando le osservazioni fatte dall'onorevole Maggiorani, potrebbe togliere da quest'articolo ciò che si riferisce alla manipolazione dei rimedi, e quindi togliere all'aiuto, se esiste, per la manipolazione dei rimedi, la qualità di farmacista patentato.

Ma trattandosi dell'assistente, o questo assistente non vi è, ed allora è inutile parlare delle sue qualità, o quest'assistente vi è come esiste nelle farmacie grosse, ed allora bisogna che abbia la qualità di farmacista, come si osserva in molte farmacie che hanno gran credito.

Questo è quello che la Commissione potrebbe accettare relativamente alla proposta che venne testè fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io farò osservare alla Commissione che se non si presenta il farmacista, che è responsabile della spedizione delle ricette occorre che chi le spedisce offra una garanzia, e quindi credo che la garanzia stabilita nell'articolo non si debba eliminare.

Io quindi non toglierei nulla all'articolo medesimo nè quanto all'aiuto, nè quanto all'assistente.

Se il farmacista è presente, può farsi aiutare da chi vuole nella manipolazione dei medicinali, come mano d'opera, ma vorrei che fosse ben stabilito che se egli si assenta, vi deve essere altri responsabile.

Non potrà in ogni caso dire: io sono l'aiuto, il direttore è lontano, io ne fo le veci, perchè non può aiutare il direttore, se non quando questi è presente.

La responsabilità è di chi dirige.

Faccio poi osservare all'onorevole Senatore Maggiorani, che, ogniqualvolta verrà presentata una ricetta che non potrà essere spedita, attesa l'assenza del farmacista, converrà che l'aiuto giudichi del valore di questa ricetta, e per far questo giudizio, bisogna essere dotati di una certa capacità.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho parlato di un novizio che abbia già 2 o 3 anni di pratica. Col principio dell'onorevole Senatore Cannizzaro molte farmacie rimarranno chiuse due terzi della giornata, perchè è impossibile che il farmacista possa accudirvi sempre; d'altronde ci sono ricette che sono state spedite già molte volte e che si riducono ad un'operazione meccanica.

Io rispetto il principio della responsabilità e in tutto il mio discorso ho parlato della sua importanza. Io diceva che il direttore responsabile, non può essere un giovane qualunque.

Ma nel caso che si debba stendere un cerotto, domando io se vi è bisogno di responsabilità? Vi sono nelle farmacie delle operazioni che si riducono ad una semplice manualità, le quali possono venir eseguite senza alcun pericolo da giovani senza patente, purchè abbiano fatto qualche anno di pratica. Insistendo ad esigere la patente, faremo una legge che non potrà essere osservata.

Giacchè ho la parola profitto di un'espressione dell'onorevole Relatore, il quale ha toc-

cato un tasto che rende un suono molto aspro, ed è quello, di un farmacista che abbia due farmacie.

Io dico che questo non si potrebbe permettere; questo si chiama monopolio.

Nelle piccole città di provincia dove sono due o tre farmacie non si deve permettere che un farmacista ne posseda più di una. Per conseguenza mi pare che la legge dovrebbe anche occuparsi di questo, che un farmacista cioè non possa possedere che una sola farmacia. Se ne dovrebbe fare anzi un articolo addizionale.

Io adunque insisto nella mia proposta, che un novizio che abbia fatto almeno due anni di pratica possa passare alla spedizione delle ricette, che non richiedono alcuna abilità chimica, ma sono una operazione puramente meccanica.

PRESIDENTE. Vuole compiacersi l'onorevole Maggiorani di inviare al seggio della presidenza la sua proposta formulata?

Senatore MAGGIORANI. Secondo la modificazione accennata dall'onorevole Relatore la cosa andrebbe bene, solo io vorrei ancora aggiungere....

PRESIDENTE. Poichè Ella vuole aggiungere qualche cosa, è necessario che formoli la sua aggiunta.

La prego quindi di mandarla al banco della Presidenza.

L'onorevole Maggiorani formola in questo modo la sua proposta:

« La spedizione di ricette in cui si richieda un'opera puramente meccanica, potrà venire eseguita da un novizio che abbia fatto due anni di pratica in una farmacia. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima domando al Senato se è appoggiata la proposta del Senatore Maggiorani; chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiata.)

La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Farei riflettere al Senatore Maggiorani che qui egli vorrebbe creare due gradi diversi di farmacisti; potrebbe essere una proposta da discutersi nell'insegnamento farmaceutico, me se è un altro grado di patente, bisogna che costoro, una volta che assumono la responsabilità abbiano il diploma. Bisogna che la legge dell'insegnamento dica: ogni giovane il quale abbia fatto tre anni di pratica, avrà una tal patente, che lo autorizza a spedire ricette. Questo va pensato e meditato



e non mi pare qui il posto di questo emendamento. Per conto mio quindi, io lo respingerei, salvo a discutere in una legge d'insegnamento se debbono esservi due gradi di patente.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene l'avviso già manifestato?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione mantiene l'avviso già manifestato, cioè di togliere la parola *manipolazione*.

Se mi si permette, farei considerare come in un articolo di legge bisogna che tutto sia chiaro, positivo e di possibile esecuzione.

Ora, è egli possibile di avere nelle farmacie uno studente di secondo anno? E faccio questa interrogazione, perchè, od è uno studente, e questo dovrà studiare, e quindi non potrà attendere ad un esercizio di farmacia; ovvero non è uno studente, ed allora, trattandosi di stendere un cerotto sulla tela, o di avvolgere dei rotoli per fare delle pillole (*risa*), chiunque può essere adatto; di modo che, togliendo la parola *manipolazione*, è tolta una parte, direi, della legge, e si potrebbe far credere che per cose insignificanti e di pochissimo conto, si dovesse avere un laureato, uno che fosse provvisto del diploma.

La Commissione dunque ritiene che, solo quando un individuo piglia il posto di farmacista per maggiore o minor tempo, e quando spedisce ricette, le quali esser possono anche ricette di medicamenti eroici, questa persona deve essere provvista del diploma di farmacista.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io mi permetto una osservazione a questo riguardo: quella cioè, che sarebbe certo un'ottima cosa il poter stabilire che in ogni farmacia, oltre al direttore o proprietario farmacista, vi fosse anche un assistente il quale avesse ottenuto il diploma; ma questo sarà impossibile, perchè certamente una gran parte di proprietari farmacisti, massime nelle campagne, non potrebbero sopportare questa spesa senza farla aggravare sopra coloro i quali ricorrono per medicinali (*Ilarità*); e forse non sarebbe neppure possibile che ogni farmacista avesse un assistente patentato. Non potendosi pertanto ottenere ciò, vediamo quale praticamente sarebbe il risultato dell'applicazione di questo articolo.

In tutte le farmacie, ove non c'è che il pro-

prietario o il direttore che abbia il diploma, questo suole di necessità farsi aiutare da una persona non patentata, la quale, secondo questo articolo, non potrebbe spedire medicinali. Quindi avviene che ogni qual volta il farmacista proprietario debba assentarsi dalla farmacia, la può chiudere addirittura: se cade ammalato di malattia lunga, deve provvedersi d'un supplente patentato. Ove poi si tratti di malattia che l'obblighi a stare a letto per pochi giorni, in un paese dove c'è una sola farmacia, come si farà a provvedere se il suo aiuto che non è patentato non può spedire veruna ricetta? Sono inconvenienti che bisogna cercar di evitare: che se quest'articolo si avesse semplicemente a interpretare come una norma generale secondo cui il proprietario di una farmacia debba assistere egli stesso alla spedizione dei rimedi, allora la cosa andrebbe benissimo. Ma prescrivere assolutamente che in nessun caso si possa spedire un rimedio da chiunque se non venga assistito dal proprietario farmacista, mi pare che in pratica tornerebbe a danno anzi che a vantaggio dei malati cui si vuol provvedere.

E questo è quello che io temo, perchè le presenti condizioni dell'esercizio farmaceutico, condizioni che si miglioreranno in seguito, non sono tali per ora da far presagire che si possano avere due o più farmacisti per ciascuno de'nostri Comuni.

Certo, ripeto, la precauzione è savissima in sè; ma come norma, non già come disposizione da doversi applicar sempre in tutti i casi; perchè una sola denuncia che venisse fatta, per un solo caso (e i casi non potranno mancare essendovi dei gelosi per tutti ed anche per i farmacisti), per un solo caso, il farmacista in contravvenzione dovrebbe venir condannato a un'ammenda di 300 lire, e gli sarebbe perfino tolto l'esercizio.

Si potrebbe forse restringere la necessità della sua assistenza alla spedizione dei rimedi più gravi, dei rimedi eroici; ma sarebbe, è vero, difficile il trovare una formula conveniente a siffatta determinazione. D'altra parte, è forza convenire che la detta prescrizione pel farmacista tornerà d'esecuzione pressochè impossibile, perchè torna quasi impossibile al farmacista l'assistere continuamente alla farmacia, la quale non è come un altro negozio, come una banca, che s'apre e si chiude ad

ore comode: la farmacia deve stare aperta tutto il giorno e molta parte di notte; oltrechè occorrendo a un malato un pronto rimedio, non sarà possibile, atteso quella disposizione di legge, il somministrarglielo, se mai il farmacista per malattia non potesse alzarsi da letto.

Per queste ragioni io pregherei le Commissione a voler soprassedere per ora alla deliberazione in proposito, e a vedere se ci sia modo di concretar meglio questa disposizione. Che la responsabilità della spedizione dei rimedi pesi sul farmacista capo della farmacia, sta benissimo; che vi sieno precauzioni, perchè coloro che aiutano il farmacista abbiano un freno, anche questo va bene; ma che si voglia in ogni caso impedire la manipolazione e spedizione dei rimedi quando non vi assista il farmacista direttore, questa mi pare una condizione, che, a volerla eseguire rigorosamente, renderebbe quasi impossibile l'esercizio della farmacia in vari Comuni del Regno.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi preme anzitutto di ristabilire l'idea relativa allo spirito di questo articolo.

In quest'articolo non è detto, che ogni farmacista debba avere il suo aiuto; no, perchè sarebbe un peso che non si potrebbe dare a un farmacista il quale avesse la sua farmacia in un Comune rurale e specialmente in Comune lontano dai centri popolati. Questo articolo, ha per oggetto di stabilire, che quando un farmacista tiene un rappresentante, questo rappresentante debba avere il titolo legale per l'esercizio della farmacia; perchè è verissimo quel che diceva l'onorevole signor Ministro, cioè che in certe farmacie non potendovi essere che un farmacista solo, questo farmacista o per assenza o per malattia deve chiudere la farmacia, e pur troppo questo avviene, che la farmacia per un giorno o per due si chiuda.

Dunque queste disgrazie nell'esercizio farmaceutico sono vere, ma come ripararvi? Un farmacista che strappa la vita dalla vendita di pochi medicinali, non può tenere un aiuto, come un capo di famiglia rurale terrebbe un garzone; ma l'articolo principalmente poggia sulla necessità, che quando un farmacista abbia un assistente, questo assistente debba avere la qualità di farmacista patentato. Questo è lo spirito dell'articolo.

Nelle farmacie, secondo il loro grado, secondo la loro importanza, vi sono uno o più assistenti che spediscono le ricette. Chi è entrato nelle grandi farmacie ne avrà veduto ai banchi uno, due, tre, che pigliano le ricette e che le spediscono, e codesti sarebbero gli assistenti, sarebbero i ministri della farmacia. Ora l'articolo di legge dice, che nei casi in cui la farmacia abbia degli assistenti che spediscono le ricette, questi assistenti devono essere patentati; e la ragione è chiara, perchè non si può concedere l'esercizio dell'arte farmaceutica con la sicurezza necessaria, ad uno che non ha il grado di farmacista. Dunque mi pareva, se io non erro, che l'onorevole Ministro credesse (e forse ho sbagliato) che questo articolo dovesse provvedere ad ogni farmacista; no, deve provvedere soltanto a quei farmacisti che tengono assistenti, e quando un farmacista tiene assistenti, e non può vegliare la spedizione di tutte le ricette, perchè o è assente, o è andato fuori del suo paese a fare provvista di nuovi e freschi medicinali, in questo caso chi resta per lui deve aver la qualità di farmacista. Questo è lo spirito dell'articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola, se è permesso.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per appoggiare le savie vedute dell'onorevole signor Ministro.

Infatti, chi stia in una farmacia per qualche ora, vede la necessità che alcune ricette sieno spedite subito, e che possano essere spedite anche da un novizio.

Per esempio, l'olio di ricino; cosa ci vuole a pesare 20 grammi di olio di ricino? Ebbene, quest'olio può risparmiare una colica che stia tormentando un povero contadino; quell'olio di ricino in poco tempo alleggerisce quei dolori ed il contadino può essere in grado di tornare al suo lavoro.

Secondo le interpretazioni dell'onorevole Relatore, la legge sarebbe incompleta. Una legge che provvede solamente per le grandi farmacie delle città, e che non si preoccupa delle farmacie più numerose che sono quelle dei piccoli Comuni, mi pare che sarebbe imperfetta.

Se voi esigete che non ci possa essere operazione di banco che nelle città non sia eseguita da un farmacista matricolato. lo esige-



rete anche nelle altre farmacie, perchè la legge non può essere disuguale per le città e per il contado.

In conseguenza, vorrei che l'articolo fosse completato e che si distinguessero appunto le operazioni che richiedono il farmacista principale matricolato, e quelle operazioni minime, meccaniche, di peso, di impastatura di pillole di confezione di senapismi, di vescicanti ecc. che si possono far benissimo dai novizi i quali abbiano un po' di pratica; altrimenti il servizio farmaceutico non potrà andare.

D'altronde, il fatto del novizio che compie queste piccole cose, che pesa, che impasta, è quello che accade sempre; per cui insisterei onde si modificasse l'articolo di legge, che altrimenti riescirebbe imperfetto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Debbo confessare, che dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore della Commissione, m'avveggo che io non ho interpretato bene il significato del comma che stiamo discutendo.

L'onorevole Relatore dichiara, che questo comma, o dirò meglio il complesso dell'articolo 59, ha per iscopo di stabilire, che a capo di ogni farmacia debba esservi il proprietario, o il direttore, o il ministro, un farmacista insomma, con qualunque altra denominazione si voglia indicare, il quale abbia regolarmente ottenuto il suo diploma. E questo sta bene; nessuno lo può contraddire.

Ma io credo, che si possa scusare l'interpretazione, forse poco esattamente, data a quest'articolo, pel modo col quale è redatto. Che cosa esso dice in fatti?

« Chiunque sia sprovvisto di diploma legale in farmacia, non potrà prestarsi come assistente od aiuto nella manipolazione e spedizione dei medicinali se non sia presente il proprietario o direttore della farmacia, od un altro farmacista rivestito del prescritto titolo legale di esercizio ».

Esso stabilisce, pertanto, che la farmacia sia diretta da un farmacista patentato, il quale assista normalmente alla preparazione e distribuzione dei rimedi, e nello stesso tempo ammette che vi possa essere un assistente, od aiuto non patentato. Quindi io dico: Se il farmacista patentato, per una cagione qualunque, come può avvenire e accade anzi spessissimo ne' Comuni,

non si trovi presente nella farmacia quando occorra di spedire un rimedio più o meno urgente, che cosa avverrà? Avverrà che l'aiuto o assistente non patentato, cui la legge autorizza a tenere, ma che non può spedire i rimedi se non presente il farmacista patentato, non potrà in quel caso somministrare un medicinale, di cui per altra parte, può essere manifesta la necessità e l'urgenza. Questa è l'impressione che ha fatta in me il proposto articolo, e come l'ha fatta in me, la potrebbe aver fatta benissimo in molti altri.

Del resto, io qui non discuto, ammetto anzi la massima che debba esservi in ogni farmacia, permanentemente per quanto è possibile, un farmacista patentato. Questo è fuori di discussione; ma esaminiamo il caso che è il più frequente, e dirò il più generale, poichè in quasi tutti i Comuni rurali accade che vi è un farmacista patentato e un aiuto non patentato, perchè patentato il farmacista non lo potrebbe prendere, non avendo i mezzi di soddisfarlo. Ed ecco che allora mi si presentano quei dubbi, quegli inconvenienti che io indicava al Senato. Ogniquale volta il farmacista patentato sarà obbligato ad assentarsi alcune ore per urgenza di accudire a qualche suo interesse, o per altra imperiosa cagione, la farmacia non potrà più spedire nessun rimedio comechè urgente. Richiamo l'attenzione della Commissione su questi casi che non sono punto ideali ma pratici e non rari, affinchè si vegga se non sia possibile modificar l'articolo in guisa da potervi provvedere.

Se poi non si possa, per me accetterò anche l'articolo qual'è, considerando che si tratta qui di stabilire una norma generale, e converrà quindi rimettersi naturalmente alla interpretazione ragionevole e più o meno benigna di chi dovrà applicar la legge.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io non nego, che possa darsi il caso di un malato, il quale avendo bisogno di una medicina non possa averla perchè il farmacista o è lontano, o è malato; ma questo caso è comune con gli altri casi sanitari.

Un malato ha bisogno del medico; il medico è montato a cavallo, ed è andato nove miglia distante e quindi torna la sera; come fare?

Questo succede frequentissimamente nei Comuni rurali.



Il medico è solo: non vi è altro medico, bisogna aspettare che egli venga perchè il malato sia visitato.

Si può supplire con un aiuto? No. Non si può supplire.

L'articolo tutt'insieme provvede a questo.

Provvede a che ogni farmacia abbia un farmacista che abbia il diritto di esercitare: e questa è la prima parte dell'articolo. Poi, nel caso che questo farmacista debba tenere assistente, o assistenti, allora, siccome egli non può essere sempre nella farmacia, questi assistenti debbono avere l'autorità di spedire medicinali, oppure, dato che non abbiano questa autorità, è necessario, che il farmacista, come responsabile, sorvegli la spedizione dei rimedi.

Dunque, l'articolo non provvede al servizio farmaceutico nei Comuni o perchè rimanga sempre aperta la farmacia di giorno e di notte secondo i bisogni dei malati, perchè non potrebbe provvedere a questo, come non può provvedere a che un medico rimanga continuamente nella sua residenza per i bisogni istantanei dei malati, perchè il medico va a fare le sue visite in luoghi lontani, e non può sempre essere secondo il bisogno presente dappertutto; dunque, a questo, l'articolo non provvede, e non può provvedere. Sono di quelle disgrazie le quali sfuggono per così dire alla legge.

Ma in quest'articolo sono dichiarate due cose: la prima è quella che il farmacista abbia la patente del libero esercizio quando dirige una farmacia, e quindi che quando può essere provvisto di uno o di più assistenti, ed egli non possa sorvegliare da se la spedizione dei medicinali, questi assistenti devono avere la patente del libero esercizio della farmacia; per cui, l'indicare alcuni inconvenienti necessari, e dirò in nessun modo prevedibili, che possono succedere tanto al farmacista, quanto al medico, quanto alla levatrice, non è secondo il mio avviso, un'argomento perchè ci si induca a modificare questo articolo.

In questo articolo si indicano, torno a ripeterlo, due casi: che ogni farmacia debba avere un farmacista con diploma, e che ove egli abbia, nel caso che non possa presenzialmente assistere alla spedizione delle ricette, uno o più assistenti, l'assistente, e gli assistenti non possano spedire ricette se non sieno muniti del diploma di farmacia. Ecco quello che quest'articolo dice.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sarei disposto a dichiararmi pago delle nuove osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione: però mi si permetta ancora di spiegar meglio il mio concetto.

Non si può contestar da nessuno che vi sono parecchi rimedi, i quali possono essere spediti senz'ombra di pericolo, anche da assistenti non patentati. Questo è incontestabile. È inutile che io citi dei casi; tutti li conosciamo. Ora, non si potrebbe, mantenendo fermo quell'articolo, provveder poi nell'articolo 72 dove si parla della farmacopea, facendo una distinzione, una classificazione di rimedi, i quali potrebbero essere spediti ancorchè non vi fosse l'assistenza di un farmacista con diploma, e di quelli che richiedono assolutamente la sua presenza?

A me pare che se si potesse fare questa classificazione senza nuocere al principio di tutelare con mezzi efficaci la sanità pubblica, e impedire che rimedi più o meno pericolosi possano esser spediti da persone che non abbiano le cognizioni volute, da un'altra parte si eviterebbe l'inconveniente che que'rimedi i quali non presentano alcun pericolo e che quindi possono esser senza possibil danno manipolati anche da chi non ha diploma, non potessero somministrarsi se non da chi abbia la patente di farmacista.

La Commissione potrà a suo agio esaminare questa mia osservazione, poichè potrebbe riferirsi all'art. 72 se non erro; e quindi io prescinderei da ulteriori considerazioni riguardo all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione della prima parte dell'articolo 59, la quale non ha incontrato opposizioni. Eccone il testo:

« Ogni farmacia, tanto se destinata all'uso del pubblico, quanto se al servizio particolare di militari e di pubblici Istituti, deve avere a direttore un farmacista approvato ed autorizzato all'uopo con titolo personale e responsabile. »

Chi approva questa prima parte, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Si passa ora alla seconda parte:

« Chiunque sia sprovvisto di Diploma legale in farmacia non potrà prestarsi come assistente

od aiuto nella spedizione dei medicinali, se non sia presente il proprietario o direttore della farmacia od un altro farmacista rivestito del prescritto titolo legale di esercizio. »

A questa parte l'onorevole Maggiorani proporrebbe un emendamento.

Senatore MAGGIORANI. Non sarebbe un emendamento, sarebbe un'aggiunta, e lascierei il comma come sta.

PRESIDENTE. Allora metterò in votazione il capoverso e poi la Lei di proposta.

Chi approva la seconda parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Ora porrò ai voti la proposta aggiuntiva dell'onorevole Maggiorani, che è così espressa:

« La spedizione di ricette in cui si richieda un'opera puramente meccanica, potrà venire eseguita da un novizio che abbia fatto due anni di pratica in una farmacia. »

Coloro che approvano questa proposta, abbiano la bontà di sorgere.

(Non è approvata.)

Ora si porrà ai voti l'ultima parte dell'articolo 59.

« Nel caso di contravvenzione, tanto l'aiuto sprovvisto di Diploma, quanto il proprietario o direttore della farmacia, incorreranno nella multa da lire 200 a 500. »

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. L'onorevole Senatore Maggiorani crede troppo grave la pena da 200 a 500 lire proposta dalla Commissione; e questa osservazione mi pare giusta, per cui non avremmo difficoltà di modificare la comminazione della pena in questi termini:

« Per il proprietario una multa da lire 100 a 500, e per l'assistente o aiuto, da lire 50 a 250. »

Sarebbe la pena ridotta alla metà.

PRESIDENTE. Prego la Commissione d'inviare al seggio della Presidenza la sua proposta.

Rileggo l'ultima parte dell'articolo come viene modificato dalla Commissione:

« Nel caso di contravvenzione incorreranno in una multa tanto l'aiuto sprovvisto di diploma, quanto il proprietario o direttore della farmacia; la quale multa sarà per il proprietario da lire 100 a lire 500, e per gli assistenti od aiuti da lire 51 a lire 250. »

Il Ministero accetta questa proposta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma, veramente mi pare che sarebbe una multa un poco grave che si vorrebbe infliggere, e per conseguenza io credo che sarebbe difficile assai trovare questi aiuti: non si troverebbero facilmente questi assistenti.....

Senatore DES AMBROIS. Il progetto ministeriale stabiliva tassativamente la pena di lire 300.

PRESIDENTE. Il minimo adunque della multa sarebbe di lire 100 per i proprietari, e di lire 51 per gli assistenti e di lire 500 al massimo per i primi, e di 250 per i secondi.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Qui entriamo veramente nel contro-progetto della Commissione. Quando la Commissione ha presentato questo contro-progetto, io l'ho accettato, e lo ha accettato anche l'onorevole Ministro; cosicché non si possono più invocare quegli articoli che l'onorevole Ministro ha proposti una volta e che poi vennero modificati. Quando prendo la parola sopra un articolo del contro-progetto della Commissione, metto sempre interamente da parte il progetto ministeriale, perchè essendo già state modificate alcune delle disposizioni precedenti del progetto ministeriale, è necessario di proporre altre che sono naturali conseguenze di quelle prime modificazioni.

Dunque, tenendo a calcolo, ed a gran calcolo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani, parmi che noi veniamo ad accrescere altre e non poche difficoltà alle già grandi dell'esercizio farmaceutico; in sostanza noi abbiamo bisogno di questi aiuti e dobbiamo facilitare il modo di ottenerli, perchè in molte farmacie nei piccoli Comuni dirette da un solo farmacista, non è sempre possibile di avere per aiuto chi sia autorizzato ad esercitare l'arte farmaceutica.

Mi pare quindi, che mettendo da parte la penalità per gli aiuti, sia sufficiente infliggerla al proprietario, il quale essendo responsabile del servizio e della scelta de'suoi aiuti, deve sottostare pur anche alle multe. Perciò io proporrei che si mettesse da banda la penalità imposta per gli aiuti che contravvengono all'articolo di legge, e che si applicasse solamente al proprietario della farmacia.

Un farmacista in un piccolo paese, che chiama un aiuto, naturalmente gli assegna un



modesto onorario; e se l'aiuto sarà altresì minacciato d'incorrere in una multa, non sarà tanto facile il rinvenire chi voglia assumere quest'incarico. Mi pare che quando s'infligge la multa al proprietario, questo debba bastare perchè il proprietario, che è responsabile, si dia premura di avere degli aiuti che adempiano con esattezza l'obbligo loro.

A mio avviso, sotto quest'aspetto affatto pratico, la Commissione potrebbe aderire; è il farmacista che dirige la farmacia; egli è perciò che deve sopportare le conseguenze di aver accettato un aiuto, che è manifestamente caduto in una penalità, più per colpa dello stesso farmacista, che per colpa propria.

D'altronde parmi che colla sola penalità, inflitta al proprietario, siavi garanzia sufficiente a che queste contravvenzioni accadano raramente.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Presidente della Commissione.

Senatore DES AMBROIS. Io comincerò col fare osservare che l'emendamento che ora proponiamo si riferisce al progetto concordato tra la Commissione ed il Governo. Quel progetto concordato, sul quale si discute ora, porta la penalità da 200 a 500 lire a carico tanto del proprietario che dell'aiuto; per conseguenza, ora non faremmo altro che attenuare, ed anche di molto, la sanzione penale che era stata prima concordata.

Ciò premesso dirò, che la Commissione non può entrare nelle viste del signor Commissario Regio che sarebbero di esonerare l'aiuto da ogni pena quando è lui il colpevole.

Sta benissimo che il proprietario eziandio sia punito, e lo sia anche in proporzione maggiore, perchè trovasi in una condizione più agiata di quella che non sia il semplice aiuto; ma che poi il principale colpevole non sia punito, questo sarebbe contro tutti i principii di diritto penale, quindi la Commissione persiste nella sua proposta.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi permetto di aggiungere due parole alle osservazioni presentate dall'onorevolissimo Presidente della Commissione, facendo riflettere che, coll'esonerare l'aiuto da ogni responsabilità, non si faciliterà la condizione dell'aiuto medesimo, ma si faciliteranno

invece le contravvenzioni, che sono precisamente quelle che noi vogliamo punire.

Nessun giudice potrà condannare il proprietario anche col nostro articolo, quando la contravvenzione sia, per esempio, avvenuta lui assente, senza dolo; se accade il fatto che un aiuto si pigli la libertà di spedire una ricetta anche importante in assenza o nel caso di malattia del proprietario, è evidente che questi non potrà essere condannato e non si potrà condannare l'aiuto che non ha alcuna responsabilità, ed in questo modo si faciliterebbero le contravvenzioni e si potrebbe dar luogo a moltissimi abusi.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Mi permetta onorevole Lauzi. In questo caso bisognerebbe togliere ogni responsabilità al proprietario della farmacia qualora adduca legittimi motivi, a spiegare la sua assenza, perchè altrimenti, quando egli non si trova nella farmacia, noi avremmo due persone responsabili di una infrazione commessa da uno solo.

Diceva benissimo l'onorevole Lauzi che il proprietario della farmacia non ha colpa certamente per essere stato assente mentre il suo aiuto ha spedito una ricetta; ma allora voi esigete che i responsabili siano due, l'uno il proprietario o direttore della farmacia, l'altro l'aiuto che ha commessa l'infrazione. Chiamato il proprietario davanti al tribunale dirà: io ero assente quando fu commessa questa infrazione, e non credo che sia giustizia il punire chi dà prove di assenza legittima; perchè dunque lo punite, perchè ritenete che la responsabilità cada su lui per le operazioni che fa il suo aiuto?

Colla variante che io sottopongo al Senato punisco il vero colpevole legale; perchè difatti quando voi dite che il proprietario della farmacia risponde di tutti gli inconvenienti che possono succedere nella sua officina, voi punite il vero colpevole, perchè spetta a lui il cercare un aiuto nel quale possa riporre intera la propria fiducia.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Se si trattasse di considerare il fatto della contravvenzione come un fatto imputabile alle persone, è indubitato che

ci sarebbero due correi; quello il quale dette il mandato, e quello che lo eseguì, cioè colui che ha fatto la spedizione; e in questo caso si potrebbe intendere che vi fosse punizione dell'uno e dell'altro. Ma io mi permetto di osservare che in questa materia, siccome preme molto che siano ammessi gli assistenti, i quali sono difficili a trovarsi, e deve poi anche calcolarsi che dove non si paga a contanti, bisogna scontare colla persona, così bisognerebbe che, investendo gli assistenti, non si popolassero presto le carceri, perchè questi assistenti che andranno a servire per poca moneta, saranno apprendisti e principianti e avranno pochi mezzi di pagare, sicchè dovranno spesso subire nella persona gli effetti della condanna.

Queste considerazioni mi hanno consigliato a sottoporre alla Commissione i detti riflessi.

Se non erro, la responsabilità principale ricade sul proprietario o direttore della farmacia; io capisco che si possa condannare l'assistente, ma bisognerebbe condannarlo colla solidarietà del principale. Se si condanna colla solidarietà del principale si assicura la multa, la quale allora si può anche non abbassare, perchè penserà il principale ad intendersela col suo subalterno. Il debitore di questa pena, che non è personale, è il proprietario della farmacia; la condanna può essere diretta a chi ha spedito il medicamento; ma sia consapevole o no, è sempre in colpa il proprietario della farmacia, e questi dovrebbe essere sempre obbligato a pagare la multa, e così sarebbe assicurato l'interesse dell'erario. Mi pare poi anche, che non si incorrerebbe nel pericolo di rendere difficile l'ufficio di assistente e nell'altro pericolo, che chi fa l'aiuto, si trovi poi sprovvisto di mezzi per pagare la multa.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Io non sarei lontano dall'addottare il temperamento proposto dall'onorevole Senatore Panattoni; conviene però notare che vi sono delle ragioni che giustificano pienamente le proposte della Commissione.

La scelta che fa il principale di quel tale che mette là a fare le sue veci, include in se l'obbligo di rispondere del fatto, giacchè l'aver fiducia in un individuo, vuol dire aver usato tutte le diligenze per sceglierlo abile, idoneo,

incapace di mancamenti. Ecco l'origine dell'obbligazione di chi sceglie l'assistente.

Poscia vi è il fatto personale. Chi ha mancato risponde del fatto suo. Dunque possono essere colpiti ambedue, chi ha scelto l'assistente e chi ha commesso la contravvenzione.

Mi pare che ciò corrisponda esattamente ai principii che sono consacrati nel Codice e che si riassumono in quella formola generica dei *quasi delitti* quali sarebbero omissioni, imperizie e simili. In questi casi la legge colpisce chi fa e chi non ha impedito di fare, mentre deve impedirlo. Mi pare dunque che la misura proposta dalla Commissione, sia pienamente giustificata dagli stessi principii del Codice.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Regio Commissario a voler trasmettere al seggio della Presidenza la sua proposta.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Io non ho fatto veruna proposta, ho voluto solamente fare un'osservazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che Ella abbia proposto di limitare la pena.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Sì signore; ma come semplice osservazione, e la raccomando alla Commissione.

PRESIDENTE. Ma la Commissione ha dichiarato in modo formale che non l'accetta....

Senatore B0, *Commissario Regio*. Io rinuncio a questa mia proposta, e tanto più perchè mi dichiaro incompetente in fatto di giurisprudenza.

Io ho detto soltanto, che la vera responsabilità io la riconoscevo nel direttore della farmacia, e che il dichiarare responsabile anche l'aiuto, non mi pareva cosa equa; tanto più che, a mio credere, è assai difficile il procurarsi questi aiuti specialmente nelle farmacie dei Comuni rurali.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. La Commissione persiste nella sua opinione che anche l'aiuto colpevole debba essere punito; ma non avrebbe difficoltà di associarsi alla proposta dell'onorevole Panattoni, la quale sarebbe di stabilire una multa sola, con solidarietà, e in questo caso, si potrebbe dire: « incorreranno solidariamente in una multa estensibile a lire 500; » così il giudice potrebbe scendere anche a 51 lira tanto per l'uno, come per l'altro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Questo temperamento



il Ministero lo accetta, tanto più che in fin dei conti sarà sempre il proprietario che pagherà.

PRESIDENTE. L'ultima parte dell'articolo sarebbe quindi così concepita :

« Nel caso di contravvenzione, tanto l'aiuto sprovvisto di diploma, quanto il proprietario o direttore della farmacia, incorreranno solidariamente in una multa estensibile a lire 500. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io non l'ho domandata; ma giacchè ella m'interpella, mi pare che il Senatore Desambrois abbia anche detto: a partire sempre da lire 51.

Senatore DES AMBROIS. S'intende.

Senatore BURCI, *Relatore*. Ella sa, onorevole Panattoni, che la multa comincia sempre da 51 lire, e qui andrebbe fino a 500.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo ha domandato la parola?

Senatore DE FILIPPO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ultima parte dell'articolo che ho testè letta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo. Esso è così concepito :

« Art. 59. Ogni farmacia, tanto se destinata all'uso del pubblico, quanto se al servizio particolare di militari e di pubblici Istituti, deve avere a direttore un farmacista approvato ed autorizzato all' uopo con titolo personale e responsabile.

» Chiunque sia sprovvisto di Diploma legale in farmacia non potrà prestarsi come assistente od aiuto nella spedizione dei medicinali, se non sia presente il proprietario o direttore della farmacia od un altro farmacista rivestito del prescritto titolo legale di esercizio.

» Nel caso di contravvenzione, tanto l'aiuto sprovvisto di Diploma, quanto il proprietario, o direttore della farmacia, incorreranno solidariamente in una multa estensibile di lire 500.»

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

« Articolo 60...

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione

avrebbe modificato questo articolo nel modo seguente :

« Art. 60. Chiunque (salvo, in ordine ai veleni, il disposto del Capitolo 6) non essendo farmacista vende *a dose e a forma di medicamento* materie prime, droghe e prodotti chimici e farmaceutici d'uso in medicina, tanto semplici quanto trasformati in nuovi prodotti e composti medicinali, incorrerà nella *multa da L. 100 a 500*, alla quale nel caso di recidiva, sarà aggiunta la pena del carcere estensibile a 30 giorni. »

PRESIDENTE. Questa nuova redazione è concordata col Ministero?

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, è stata concordata.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. L'articolo, quale è redatto mi pare che possa facilmente dare luogo ad inconvenienti. Qui si parla di *materie prime*, ciò che a me pare un'espressione molto elastica. Vengo ad un esempio pratico; lo zolfo è materia prima; lo zolfo è adoperato non solamente dai farmacisti, ma è usato in molte industrie, e si vende a decine e a centinaia di tonnellate.

Ora, io domando se chi vende zolfo all'ingrosso e non vende altro che zolfo...

PRESIDENTE. Mi permetto d'interrompere l'onorevole Senatore Torelli per fargli osservare e riflettere che la Commissione nella nuova redazione di quest'articolo propone di aggiungere queste parole: *vende a dose e a forma di medicamento*.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io domanderei come si farà a stabilire questa dose in modo esatto. Anche l'olio di ricino si adopera in molte industrie, e l'olio di oliva bene spesso si vende a piccolissime dosi; e come si farà a stabilire un limite a queste dosi, e come faremo a stabilire quando e dove comincia questa limitazione per coloro che non sono farmacisti?

Io desidererei ulteriori spiegazioni.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prego il Senato ad osservare che la disposizione dei seguenti articoli contiene una troppo ardita riforma alla legislazione civile e penale. Mentre si è stati tanto teneri per la libertà del commercio da non

ammettere alcuna limitazione all'esercizio della professione di farmacista, non si è avuto poi scrupolo di vincolare la libera disposizione della proprietà e dei prodotti chimici. Donde tanto rigore? Il Codice civile ammette la libera vendita e contrattazione di tutte le cose che sono in commercio, e la stessa vendita dei veleni non è assolutamente vietata, perciocchè si sa che l'uso di queste sostanze è spessissime volte necessario nelle operazioni industriali e nelle preparazioni farmaceutiche. La vendita di questi veleni è solamente circondata di precauzioni atte a prevenire le disgrazie, che potrebbe ragionare l'uso che se ne facesse con imprudenza o con intenzione criminosa; ed il Codice penale opportunamente provvede.

Ma tranne queste giuste precauzioni nello spaccio delle sostanze velenose, la vendita che se ne fosse fatta, dovrebbe esser rispettata e queste sono le regole del diritto comune. Or si vorrebbe creata una classe privilegiata, mentre si è detto tanto, nelle passate tornate, contro i privilegi per l'esercizio delle professioni a scapito della libertà del commercio e del diritto sacro di proprietà, che scardinano dalle sue basi fondamentali ogni principio di ragion civile.

Potrei allargarmi sopra questo argomento, ma non voglio dubitare che la onorevole Commissione ed il Ministro dell'Interno accetteranno la mia proposta pel rinvio di questo articolo alla Commissione medesima per un nuovo studio, e per riferirne nella prossima tornata.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Anche quest'articolo 60 ha avuto un duplice motivo; cioè ha avuto un motivo che riguarda la pubblica salute, ed ha avuto un motivo per tutelare gli interessi dei farmacisti.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Abbiamo qui nella raccolta delle petizioni un numero non piccolo di farmacisti i quali dicono: fate che i droghieri non vendano medicamenti, perchè a loro non appartiene di venderli. La vendita dei medicamenti per legge è riserbata ai farmacisti.

Ora, in tutta Italia, e credo anche fuori d'Italia, vi ha l'abitudine, per ragione del prezzo minore a cui si possono avere, di prendere molti medicamenti dai droghieri. È appunto per evitare che i droghieri facciano da

farmacisti e vendano un oncia di manna, due dramme di sena, quattro di magnesia e via discorrendo, che si è creduto, nel doppio interesse, di proibire ai non *farmacisti* di vendere materie prime, diremo a forma e dose medicinale, restando ai droghieri libero di fare il grande commercio delle droghe, dei prodotti chimici, di sostanze medicamentose, ma non di venderle a piccola dose e in forma di rimedio.

Queste sono state le ragioni che hanno dato motivo a quest'articolo, e ripeto anche una volta, perchè sia chiaro l'intendimento della Commissione, che essa non ha creduto mai di togliere ai droghieri il commercio in grande di tutte le sostanze da loro commerciabili; e solamente perchè possono tenere veleni e possono vendere veleni, come l'arsenico e via discorrendo, per questo anche i droghieri sono sottoposti a quelle cautele alle quali sono assoggettati i farmacisti.

Dunque la Commissione, compilando quest'articolo, ha voluto dare al farmacista quello che al farmacista appartiene, ma non ha voluto togliere al droghiere la libertà del suo commercio; e che ciò sia giusto, ognuno l'intende.

Quando si sottopongono i farmacisti agli studi, ad avere un diploma, e loro si dà facoltà di esercitare la farmacia, come si può permettere che un droghiere venda un'oncia d'olio di ricino, venda, come io diceva, un'oncia di manna, o altri medicamenti, cose che non costituiscono il suo commercio, ma che costituiscono un diritto che è insito nella facoltà del farmacista?

Ora, se quest'articolo con questa dichiarazione, possa essere modificato in modo che l'intendimento della Commissione riesca più chiaro, io non mi oppongo, e la Commissione accetterà quegli emendamenti che saranno presentati per chiarire meglio il concetto; ma il concetto della Commissione si è dichiarato in quei due principii che io ho accennato, cioè di dare al farmacista ciò che al farmacista appartiene, ed impedire al droghiere che faccia commercio, come continuamente fa, di medicamenti.

Anzi dirò che vi sono alcuni droghieri, i quali spacciano non solamente le materie prime, non solamente le droghe, ma fanno anche composizioni, e quindi uniscono diverse polveri fra loro, sia per produrre medicamenti



astringenti, sia per produrre medicamenti purgativi. Ora questa non dev'essere ingerenza del droghiere, di un venditore di materie prime. Venda il suo zolfo a migliaia di libbre, ma non dia un gramma di zolfo in prese, perchè codesta somministrazione è propria del farmacista.

Io non so se sia riuscito a persuadere l'onorevole Senatore Miraglia dell'intendimento della Commissione, ma la Commissione ha avuto questo per iscopo, e crede di averlo in certo modo raggiunto coll'art. 60.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Casati Luigi.

Senatore CASATI L. Io pregherei l'onorevole Relatore della Commissione a voler dare qualche altro schiarimento sopra le parole *forma* e *dose*.

In quanto alla forma, mi pare forse che sia superflua, perchè quando la dose sia ben limitata, che la materia prima, la droga, e il prodotto chimico abbiano poi una forma od un'altra, ciò non implica danno pel farmacista.

Vi sono infatti dei prodotti chimici fra le materie prime che non hanno bisogno di speciale manipolazione per servire ad uso di medicina, ma che nello stesso tempo servono per l'industria. E colui che ne avrà bisogno, per questo secondo uso, deve dirigersi allo speciale, perchè tale materia ha forma di medicamento.

La seconda obiezione cadrebbe sulla parola *dose*. Vi sono delle materie chimiche che servono all'industria e si usano anche in piccole proporzioni. Bisognerebbe che l'espressione *dose* non comprendesse queste quantità per uso industriale. La parola *dose* può esprimere la quantità di un'oncia, di un gramma, e anche meno.

Bisognerebbe a parer mio, definire bene il valore della parola *dose*.

Questi sarebbero gli schiarimenti che io domanderei alla Commissione, tanto più che l'onorevole Relatore diceva, che non s'impedirà ai droghieri il commercio in grande. Ora, io osserverò che vi sono droghieri o negozianti in coloniali che fanno commercio in grande, ma vi sono anche quelli che lo fanno, come dicesi con parola barbara, in dettaglio, e questi, perchè non tirano direttamente le merci dai porti di mare, perchè non commerciano in grande, sarebbero impediti nel loro spaccio?

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Relatore della Commissione ha detto con molta franchezza che quest'articolo aveva un doppio scopo, cioè proteggere la pubblica sanità, e proteggere l'interesse pecuniario degli speciali.

Ora, mi permetterà l'onorevole Relatore che io dichiaro di non poter in alcun modo consentire con lui, circa la protezione che vuole accordare ai farmacisti.

Io credo che noi non possiamo, senza offendere il principio generale del libero commercio, creare privilegi a favore di alcuna speciale industria, e soprattutto noi non possiamo per raggiungere questo scopo, spingerci fino al segno di spogliare gli uni non solo a favore degli altri, ma a sottoporre a fortissime multe e a pene personali coloro che ardiscono vendere materie prime, fuori del recinto della spezieria. Dissi spogliare, poichè non trovo nei nostri Codici, nei nostri ordinamenti, nessun articolo di legge il quale possa limitare la facoltà di vendere la materia prima.

L'onorevole Commissione ha portato essa medesima un emendamento all'articolo, poichè non ha potuto disconoscere la gravità della proposta.

Ma se il temperamento proposto diminuisce gli inconvenienti, non li toglie interamente. Le materie prime non potranno essere vendute da nessuno in dosi medicinali, all'infuori dei farmacisti. Ma è ciò rigorosamente logico? E sarà lecito di vendere a tutti lo zolfo, per esempio, in gran quantità, e non sarà poi permesso di venderlo in piccola? E vendendolo in piccole dosi diverrà una cosa privilegiata, muterà le sue qualità, diventerà pericoloso per la salute pubblica?

Torno a ripetere che non so capacitarmi come si possa fare una legge, che impedisca a dei liberi cittadini di vendere le materie prime sia in grande quantità, sia in minime dosi.

Il precedente che noi stiamo per creare è pericolosissimo; per cui il Senato deve andare molto a rilento ad accettare questa proposta; quindi io pregherei la Commissione a voler sospendere la discussione di quest'articolo, e a volere esaminare le proposte che le vengono fatte da un eminente Magistrato, il quale giustamente si è turbato per la enormità delle pene che verrebbero sancite con questo nuovo arti-

colo, e di volere esaminare veramente, se si possa in alcun modo menomare il diritto del libero commercio.

Sarebbe strano davvero che noi, i quali abbiamo ieri votato, dopo uno splendido discorso dell'onorevole Relatore della Commissione, la libertà dell'esercizio farmaceutico, oggi poi per favorire i farmacisti, venissimo in certo modo a limitare la libertà altrettanto sacra degli altri esercenti.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Rispondo all'onorevole Senatore Casati che domandava, cosa è questo a *forma e a dose di medicamento*? Stabilirli con pesi fissi e regolari, io non saprei, ma sarà come è nella ricetta. Se in una ricetta un medico scrive: *carbonato di soda* tanto, *magnesia caustica* tanto, riunite insieme ecco una dose e una forma di medicamento. Ora, se questa spedizione fosse fatta da un droghiere, il droghiere farebbe una spedizione che non gli appartiene, egli è garante presso il Governo, egli è sorvegliato dal Governo, e non può spedire medicamenti. Quindi, quando queste droghe venissero vendute dal droghiere a *forma e dose di medicamento*, certo il droghiere commetterebbe una colpa, e commetterebbe una colpa rimpetto alla salute pubblica. Questo dico all'onorevole Senatore Casati.

Venendo poi a quello che ha detto l'onorevole Senatore Pepoli, gli dirò: che i droghieri hanno la facoltà del liberissimo commercio e quindi possono vendere tutto quello che appartiene al loro ufficio di venditori di generi coloniali, purchè però colla vendita che fanno, non pregiudichino e non offendano la pubblica salute.

Quindi pienissima libertà. Ma quando si tratta di somministrare sostanze, le quali devono servire per rimedi, queste sostanze non possono essere somministrate se non da chi ne conosce la qualità, l'uso e la dose, altrimenti si ammetterebbe nel droghiere una facoltà pari a quella che ha il farmacista, la qual facoltà, non potendo da esso essere esercitata per mancanza di studi, sarebbe cosa che potrebbe portare nocimento alla pubblica salute.

Ora, siccome nel Codice sanitario è detto fin da principio che si vuole tutelare la salute pubblica, per conseguenza, essendo il droghiere sorvegliato, come sono sorvegliati altri indu-

strianti, egli non può fare se non quello che la sua libera professione gli permette. Dico libera, perchè in tutto ciò che si riferisce al commercio in grande delle sostanze che egli tiene, nessuno certo vorrebbe imporre un freno a questo commercio.

Dunque, nell'interesse della salute pubblica, il droghiere non può fare da farmacista e non può somministrare, secondo l'uso dei ricettari, medicamenti, i quali, potendo essere errati o in dose soverchia, e dovendo essere somministrati dal farmacista, somministrati dal droghiere potrebbero nuocere alla pubblica salute.

Io potrei all'onorevole Pepoli raccontare molte storie di danni avvenuti alla gente che hanno procacciati i loro rimedi da droghieri piuttosto che da farmacisti; perchè, mentre il farmacista è esatto nella dose del rimedio che viene richiesta dal medico con ricetta, il droghiere è più largo; e siccome alcuni medicamenti hanno un vilissimo prezzo, così per farsi onore col suo cliente ne aumenta anche la dose, e ognuno intende come questa generosità del buon peso, suppongo che si tratti di sublimato corrosivo o di arsenico, diventa davvero un argomento dei più letali per la pubblica sanità.

Si vuole dunque che ciascuno faccia il suo mestiere, e che ciascuno adempia al suo ufficio; e siccome il farmacista ha doveri, e doveri difficili a compiersi che sono riferibili ai suoi studi, al suo onorato esercizio, alla fede pubblica, ecc. si credette opportuno che, oltre questi doveri, il farmacista avesse pure i suoi diritti, quelli cioè, che quanto si appartiene alla spedizione dei medicinali, sia unicamente riservato a lui.

Cosa possono pretendere di più i droghieri quando loro si lascia intera la facoltà del loro traffico? Che diritto hanno essi di prendere la parte dei farmacisti dove questi vi sono, e di somministrare rimedi e medicamenti, che devono essere riservati solo a chi ha il diritto di somministrarli? Non hanno forse già la vendita per medicinali all'ingrosso, potendo il droghiere vendere anche 10 libbre di arsenico senza che nessuno glie lo possa impedire? E perchè vogliono pure i droghieri la vendita dei medicinali in piccola dose, mentre già l'hanno in grande? Si lasci dunque la vendita in piccolo ai farmacisti.

Per queste ragioni intenderà l'onorevole Se-



natore Pepoli, come sia stata una necessità il frenare l'esercizio dei droghieri che vendono medicinali, lasciandoli liberi al commercio di tutte quelle sostanze, delle quali essi tengono magazzini; e credo che i droghieri stessi non potranno essere scontenti che, lasciando a loro tutta l'intera parte che riguarda il commercio di droghe e di coloniali, si riserbi al farmacista quella parte che a lui è dovuta, cioè lo spaccio dei medicinali a dosi e forme volute secondo i bisogni dei richiedenti.

PRESIDENTE. Se nessuno altro domanda la parola.....

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Le cose che ha detto ora l'onorevole Relatore non mi fanno dimenticare la confessione che egli ha fatto dianzi, cioè a dire che l'intento della Commissione nel proporre quest'articolo, fu quello di garantire la salute pubblica e anche l'interesse dei farmacisti. Dunque io credo che si debba ripensare seriamente su questo argomento, perchè il principio che volevano difendere gli onorevoli Pepoli e Miraglia mi pare venga intaccato da questo provvedimento; in quanto che nell'articolo come era proposto dal Ministro e nella nuova redazione della Commissione, non è precisato che cosa significhi vendere all'ingrosso e vendere al minuto; quale sarà la piccola dose che incomincerà a costituire la contravvenzione del droghiere nel venderla, e quale sarà la dose oltre la quale gli sarà proibito di venderla.

Perciò aggiungo le mie istanze a quelle dell'onorevole Miraglia, perchè sia pregata la Commissione di riesaminare quest'articolo ed intanto di sospenderne la discussione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa sospensione?

Senatore CANNIZZARO. Sarebbe opportuno sentire nuovamente la lettura dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè viene chiesta, si darà nuova lettura dell'articolo:

« Art. 60. Chiunque (salvo, in ordine ai veleni, il disposto del Capitolo 6) non essendo farmacista vende a dose e a forma di medicamento materie prime, droghe e prodotti chimici e farmaceutici d'uso in medicina, tanto semplici quanto trasformati in nuovi prodotti e composti medicinali, incorrerà nella multa da L. 100 a 500, alla quale nel caso di recidiva,

sarà aggiunta la pena del carcere estensibile a 30 giorni. »

Senatore BURCI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore.* La Commissione non avrebbe difficoltà di riesaminare quest'articolo che a lei parrebbe chiaro. Ad ogni modo, se deve riesaminarlo, sarebbe necessario che fossero fatte le proposte dai signori Senatori che hanno considerato insufficiente questo medesimo articolo, e a quelle parti in cui credessero che possa essere utile qualche modificazione.

Senatore B0, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio.* Ho domandato la parola per osservare che mi parrebbe opportuno che, prima d'inoltrarsi nella discussione di questo articolo, se ne conoscesse tutta la portata.

L'articolo dice:

« *I venditori di prodotti chimici e di altre sostanze che possano (prego il Senato di avvertire bene questa frase) che possano servire di medicinali, non potranno essere autorizzati alla vendita, se non saranno muniti di una patente di farmacista (quando naturalmente non sieno farmacisti.)* »

Ora, o Signori, la vendita ed il commercio dei prodotti chimici è tale industria che ci rende tributarii allo straniero di un'immensa somma di denaro che sarebbe bene rimanesse nel paese.

Vendono prodotti chimici non solo i fabbricanti dei medesimi, ma ben anco commercianti speciali e droghieri. Costoro ne vendono in grande quantità, perchè queste sostanze non solo servono di medicamento, ma servono altresì e sono necessarie, anzi essenziali, per diverse arti e mestieri.

Per esempio, i veleni più potenti, il *sublimato corrosivo*, il *mercurio* ecc. sono continuamente venduti a grandi partite, e ci provengono dall'estero, dove questo ramo di industria è molto più avanzato che da noi; cosa che è a deplorarsi.

Ora, come vorreste voi dire ai proprietari di una grande Casa di commercio, come p. e. quella di Dufour, la quale fabbrica il solfato di chinino che ha un credito in tutta Europa come il più perfetto, e impiega in quest'industria grandi

capitali e molti operai, come vorreste voi dire a questi: laureatevi in farmacia se desiderate continuare nella vostra industria, non solamente di fabbricanti, ma anche di venditori di prodotti chimici, che sono abitualmente usati come medicinali?

Come volete dire a coloro che vendono all'ingrosso il mercurio e i preparati mercuriali, il sublimato corrosivo stesso che s'impiega in molti mestieri e in molte arti, come potete dire a costoro: non vendete queste sostanze perchè sono velenose? Ma costoro risponderanno: noi le vendiamo a quelli che le impiegano nelle loro arti e nei loro mestieri, ed anche ai farmacisti che li impiegano come medicinali. Perciò, se voi mettete degli ostacoli a quest'industria, voi non otterrete quella utilità che vi ripromettete, e recherete un danno immenso al commercio.

L'articolo proposto dalla Commissione, senza danneggiare menomamente il commercio, colle frasi *a forma e dose di medicamento*, frasi che si trovano in tutti i Regolamenti sanitari, ed anche in quelli che ancora sono in vigore fra noi, segna il vero limite tra le competenze giustamente devolute ai farmacisti e ai commercianti di quelle sostanze, vietando a questi ultimi di farne la vendita *a forma e dose di medicamento*.

Persisto quindi a mantenere l'articolo come fu presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non accetta la proposta sospensiva?

Senatore BO, *Commissario Regio*. Non l'accetto.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Mentre mi era rallegrato per la benevolenza mostratami dall'onor. Relatore che accettò il rinvio alla Commissione della mia proposta, non mi aspettava poi che l'onorevole Commissario Regio l'avesse respinta. Vedrà il Senato se la materia in discussione sia così semplice, da potersi votare l'articolo nel modo proposto dal Governo e dalla Commissione.

Ma debbo dire che le parole pronunziate dall'onorevole Relatore confermano la mia proposta, ed egli con quella valentia che gli è propria ha creduto di giustificare l'articolo del progetto nel senso, che l'esercizio abituale dei droghieri di vendere a minuto le medicine, po-

trebbe pregiudicare la pubblica salute, per la loro esperienza nella composizione farmaceutica. Sotto questo punto di veduta siamo di accordo, e si può modificare l'articolo 60 in modo, che, interdicensi a chi non è farmacista l'esercizio indebito di questa nobile professione, resti salvo il principio della libera commerciabilità dei prodotti chimici.

Il dotto Relatore, rispondendo in una delle passate tornate all'illustre suo oppositore Senatore Maggiorani sullo stato delle farmacie in Francia, ne fece l'encomio, sotto il rapporto igienico, della scienza, nonchè delle farmacie; ed essendo io, come lui, innamorato della classica scuola di Francia, dirò che, sotto il rapporto giuridico, la libera commerciabilità dei prodotti chimici, è dalla legislazione francese altamente protetta e rispettata. Dirò altresì che la stessa vendita delle sostanze velenose, accompagnata da quelle precauzioni volute per evitare disgrazie, è libera sotto quella legislazione, e per quanto io sappia, non ci è stato scrittore il quale abbia proposto e sostenuto la nullità delle vendite di tali sostanze.

Ed ora che abbiamo unificato la legislazione la quale rispetta altamente il mercato dei prodotti della proprietà e del lavoro, vogliamo ritornare tanto indietro da turbare sotto il pretesto della sanità pubblica, tutti i privati interessi?

Prego l'onorevole Ministro dell'Interno a voler consentire il rinvio della mia proposta alla Commissione, nel seno della quale potrei presentare una nuova compilazione dell'articolo in discussione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Siamo tutti d'accordo che non debba esser permesso a chi non riveste la qualità di farmacista, di fare il farmacista. Ora, volete permettere a chi non è farmacista di vendere delle sostanze medicinali sotto la forma e nelle dosi che sono prescritte dall'arte medica e farmaceutica? Perchè si verrebbe a questa conseguenza, ove non si cercasse di mettere un freno allo smercio abusivo di farmaci, ove si permettesse di preparare e vendere medicinali a persone che non hanno fatto gli studi necessari in proposito.

Ora, questo abuso, sopra una scala più o meno estesa, vi è quasi dappertutto. I commercianti, i droghieri, spacciano sovente sotto



altro titolo delle sostanze medicamentose che possono essere nocive alla salute pubblica, quando non vengano amministrare a tempo e secondo i precetti dell'arte. Volete permettere tale abuso? Volete che chi prevarica in tal modo, chi fa atti d'una professione per la quale si richiedono delle garanzie che esso non dà, possa farlo impunemente? Ma allora la legge è inutile; la legge che facciamo, che è appunto una legge di garanzia della salute pubblica per quel che riguarda l'esercizio dell'arte salutare, diventa affatto illusoria.

Io credo che nessun di noi, anche quelli che hanno fatto osservazioni contrarie alla dicitura dell'articolo 60, voglia spingere la cosa al segno che non si cerchi di riparare a tale abuso. La Commissione ha creduto di rimediarevi mediante quell'inciso: *a modo e a forma dei medicamenti*. Se questo non è sufficiente, se ne proponga un altro che meglio esprima questo concetto; che, cioè, ai droghieri e ai venditori di prodotti chimici è impedito di spedire sostanze a forma e a modo di medicamenti. Se si trova una frase più esatta che significhi meglio questa idea, la Commissione, ne sono certo, come il Governo, si faranno premura di accettarla.

Quindi non mi oppongo per parte mia che la Commissione voglia riesaminare quest'articolo, purchè però vi sieno delle proposte a tal riguardo; giacchè difficilmente la Commissione potrebbe trovare un'altra espressione più propria di quella proposta, essendo questa una delle disposizioni che siasi relativamente più studiata da essa. Infatti l'articolo ne fu più volte mutato, e oggi stesso l'onorevole Relatore propose una nuova modificazione. Frattanto, atteso anche l'ora tarda, stimo che non vi sia inconveniente alcuno a rinviare a domani la risoluzione su questo articolo: e quindi pregherei i proponenti a voler concretare sotto la forma di un emendamento le loro proposte, e sottoporle alla Commissione. È evidente che noi non vogliamo vincolare il commercio in nessun modo; di maniera che, essendo d'accordo nello scopo, credo che ci accorderemo egualmente circa il temperamento atto a conseguirlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallotti ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Signori Senatori!

Se nel ragionare e nel difendere l'art. 60.

si fosse solo parlato della pubblica igiene, vi sarebbero state minori difficoltà di quelle che si sono incontrate.

Quando si dice, che una delle ragioni delle disposizioni dell'articolo 60 è l'utile dei farmacisti, allora, Signori, si viene a combattere un principio generalmente riconosciuto, quello del libero scambio, del libero commercio, principio, che l'onorevole Relatore della Commissione ha sostenuto quando ha creduto, che ognuno avesse diritto di mettere farmacia, e di poterla mettere dovunque.

Quindi, poichè la Commissione accetta di ritornare sopra questo articolo, vorrei, che si facesse luogo a questo emendamento: « Le ricette dei medici possono essere spedite solamente dai farmacisti » o qualche altra cosa simile, che la Commissione saprà trovare meglio di me; ma mettendo sempre da parte la questione dell'utile dei farmacisti, e ritenendo sempre, che se non ci fosse di mezzo l'igiene pubblica, dovrebbe essere permesso anche ai droghieri di spedirle.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi permetterà il Presidente, che io insista sopra la domanda, che feci testè, cioè di raccogliere questi emendamenti, perchè possano essere presi in esame dalla Commissione, onde possa, se crede, modificare l'articolo secondo gli emendamenti medesimi.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. A me pare, che se si potesse insinuare nell'articolo il concetto del fine diverso che si propongono i droghieri e i farmacisti, sarebbe più concludente di quello della Commissione. Il fine dei droghieri è commerciale, quello dei farmacisti è di sanità.

È certo che il vendere un centigrammo, per esempio di noce vomica, non sarebbe fine di negozio, ma di cura di malattia: ma il solo peso della droga non può esser norma sufficiente a stabilire i limiti fra il campo del droghiere e quello del farmacista.

A me pare, ripeto, che con questo concetto si avrebbe maggior chiarezza.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Giacchè l'onorevole Relatore della Commissione l'accetta, io credo che secondo le nostre consuetudini, si potrebbero invitare quei Signori Senatori che hanno fatto delle proposte, ad intendersi colla Commissione, perchè non ci è nulla di più pericoloso di questi emendamenti improvvisati. Qualche volta l'emendamento improvviso fa sugli altri la stessa impressione favorevole che fa al suo autore, e certe volte si vota un emendamento che poi inceppa in qualche altra parte la legge.

Se l'onorevole Commissione accetta queste proposte, per parte mia, e credo anche per quella degli altri onorevoli Senatori che hanno preso la parola su quest'articolo, si potrebbero comunicare le varie osservazioni alla Commissione.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato sulla proposta di rinviare l'articolo 60 alla Commissione per più maturi studi, con invito a tutti gli opposenti a formulare le loro proposte e comunicarle alla Commissione, acciò possa prenderle in considerazione e riferirne al Senato.

Coloro che approvano questa proposta, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 60 è dunque rinviato per nuovo esame alla Commissione, e tutti i proponenti sono invitati a trasmettere alla Commissione medesima le loro proposte formulate.

Senatore PANATTONI. S'intende con questo, che la Commissione, possa anche prendere in considerazione qualche temperamento circa le multe?

PRESIDENTE. S'intende, che la Commissione dovrà esaminare tutte le proposizioni che le verranno presentate.

Passiamo ora all'articolo 61.

« Chiunque venda o smerci rimedi segreti, sarà punito con una multa di lire 100 a 300 e colla perdita delle sostanze o medicinali destinati alla vendita.

» Nel caso di recidiva incorrerà inoltre nella pena del carcere da 3 a 15 giorni.

» È fatta eccezione al disposto di questo articolo qualora lo scopritore del rimedio segreto ne faccia conoscere la composizione al Consiglio superiore di sanità, e questo dichiarare che se ne può permettere la vendita, purchè fatta da un farmacista. »

Senatore BURCI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore.* In quest'articolo è stata dalla Commissione fatta una piccolissima modificazione cioè: invece di dire *da 3 a 15 giorni*, si direbbe: *estensibile a 15 giorni*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 61, colla modificazione proposta dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 62. Ogni farmacista, dovrà essere provvisto di tutte le sostanze medicinali descritte nella Farmacopea che verrà approvata dal Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

» Un esemplare di detta Farmacopea dovrà conservarsi in ogni officina.

» La mancanza di ciascuna sostanza medicinale descritta nella Farmacopea sarà punita con la ammenda di lire 20.

» La mancanza di un esemplare della Farmacopea sarà punita colla multa di lire 50. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Qui cadrebbe la mia proposta di stabilire due categorie di farmacie; però, siccome l'ora è già tarda, e la mia proposta esigerebbe uno sviluppo non breve, io pregherei che si rimandasse a domani la discussione.

PRESIDENTE. Mancano 20 minuti alle 6, e mi pare, che Ella potrebbe esporre le sue idee in questa tornata. Ella vede come procede lenta la discussione, e se camminiamo di rinvio in rinvio, non so quando si arriverà al termine.

Ella ha quindi la parola.

Senatore MAGGIORANI. Le mie idee sono queste:

Nei piccoli Comuni è difficile di trovare una farmacia che contenga tutti gli articoli che saranno stabiliti dalla farmacopea.

Accade dei medicamenti quello che accade di tutte le altre cose; cioè a dire ve ne sono delle necessarie, delle utili e delle superflue o di lusso.

È impossibile in un piccolo Comune di trovare delle farmacie fornite di tutto. Il puro necessario è quel che basta, e per questo non fa d'uopo di un gran capitale, ma di una spesa assai minore che potrà farsi anche nei Comuni meschini.



In alcuni Comuni siamo mancanti di farmacie appunto per l'impossibilità di erigere delle officine complete, in cui vi sia tutto, in cui vi sieno dei medicamenti dei quali i contadini non si servono mai.

Io ricordo che in parecchi Comuni domandando alcune droghe che erano nella tabella, mi dissero che le avevano, ma che erano andate a male, perchè da più anni stavano entro i barattoli e nessuno le aveva mai chieste. Dunque nelle piccole località, vi sono dei medicamenti perfettamente inutili.

Vorrei che il farmacista fosse istruito, avesse il suo diploma, ma che si facesse una distinzione nelle farmacie, cioè che ve ne fossero di prima, e di seconda categoria, secondo le località.

Nelle grandi città le farmacie sarebbero di prima categoria e dovrebbero essere fornite di tutto, e questo sta bene soprattutto per i ricchi che sono capricciosi, che possono spendere e ai quali se non va bene un calmante, può darsene un altro, e così di seguito.

Nei piccoli Comuni vorrei delle farmacie di seconda categoria che avessero soltanto le cose indispensabili.

Io credo di grande importanza questa distinzione, e perciò la propongo alla Commissione, pregandola ad averla in considerazione; ben inteso che ambedue le classi fossero dirette da farmacisti patentati.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani a formulare la sua proposta, perchè si discuta con miglior ordine.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io vorrei chiamar l'attenzione dell'onorevole Senatore Maggiorani all'articolo 72, dove si parla della farmacopea. Mi pare che il suo concetto sia in parte espresso in quest'articolo, e forse sufficientemente; poichè, quest'articolo che cosa dice?

« Vi sarà per tutto il Regno un'unica farmacopea obbligatoria la quale dovrà:

» a) Indicare i farmaci che ogni farmacista è obbligato invariabilmente a tenere. »

Dunque questi sarebbero i rimedi necessari assolutamente, rimedi dai quali l'arte medica non può prescindere, e che quindi dovrebbero esser tenuti in tutte le farmacie. Naturalmente non si può far qui veruna eccezione: fosse pur collocata la sua farmacia in cima alle Alpi, un

farmacista deve avere tutti i medicamenti ritenuti necessari.

Poi l'articolo dice alla lettera b:

« Indicare tutte le altre sostanze che debbono essere considerate come medicamento, senza essere per questo obbligatorie per tutte le farmacie. » Di modo che questi altri medicamenti, che possono essere utili, che possono essere se volete più efficaci, ma che pure non sono assolutamente necessari, questi medicamenti si troveranno più facilmente ne' luoghi dove l'agiatezza, i mezzi di acquistarli, sono maggiori, e quivi in conseguenza il farmacista avrà il suo tornaconto a tenersene provvisto.

Mi pare, dico, che vi è già il concetto; forse non sarà espresso come desidera l'onorevole Maggiorani, ma l'idea c'è; e quando si verrà alla discussione di quest'articolo 72, ove la redazione di esso non lo soddisfi, egli potrà proporre un emendamento perchè il suo concetto venga maggiormente chiarito e determinato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Accetto quest'interpretazione del signor Ministro, e quando si verrà alla discussione dell'articolo 72, potrò rinnovare le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Se non vi è chi chieda più di parlare, metto ai voti l'articolo 62.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 63. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi, sono puniti colla multa da 120 a 300 lire, ma in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, alla multa si aggiunge la sospensione dell'esercizio della professione da 1 a 3 mesi.

» Con le stesse pene sono puniti i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle mediche ordinazioni.

» I medicinali indicati nel paragrafo I sono sempre confiscati. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola per proporre una piccola modificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dov'è detto sono puniti colla multa da 120 a 300 lire, la Com-

missione propone sia detto *da 120 estensibile a 300*.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di aggiungere la parola *estensibile*.

Giacchè si parla di redazione, non sarebbe forse meglio sostituire alla dicitura « i medicinali indicati nel paragrafo 1, » quella di « i medicinali indicati nella prima parte di quest'articolo? »

Veramente le nostre leggi non sogliono ammettere la divisione degli articoli in paragrafi; vi sono gli alinea, i capoversi, non i paragrafi; per cui proporrei alla Commissione di convertire la espressione di « nel paragrafo 1, » in quella di « nella prima parte di quest'articolo. »

Accetta la Commissione questa proposta?

Senatore BURGI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Ora ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Questo articolo 63, e gli altri seguenti relativi ai *veleni*, meritano di ritornare alla Commissione, perchè contengono sanzioni penali che sono in dissonante armonia dal Codice penale.

Il Governo ha inteso forse con questo Codice sanitario di riformare il Codice penale per i reati contro la pubblica sanità?

In questa ipotesi mi sembra immatura la proposta riforma, perciocchè l'onorevole Ministro Guardasigilli, che non è presente, ha più volte dichiarato in Senato che prima di chiudersi la presente sessione presenterà il progetto del nuovo unico Codice penale, che contiene certamente disposizioni pei reati contro la pubblica sanità; cosicchè la riforma contenuta nell'attuale Codice sanitario, dovrà ben presto essere di nuovo modificata.

Nello stato attuale adunque delle cose mi sembra che non si debba fare alcuna innovazione al Codice penale. Ed affinchè il Senato resti convinto della dissonanza tra questo art. 63 e gli art. 414 e 415 del Codice penale, ne darò lettura.

« Art. 414. Gli speciali che prepareranno, riterranno, o dispenseranno con frode medicinali che fossero riconosciuti dannosi, saranno puniti col carcere e con multa estensibile a Lire duemila; le quali pene potranno anche essere applicate separatamente. »

« Art. 415. Alle pene del carcere estensibile ad un anno e della multa estensibile a lire cinquecento saranno sottoposti lo speciale,

o chi è autorizzato a farne le veci, i quali, anche senza volontà di nuocere, abbiano somministrato o lasciato somministrare medicinali non corrispondenti in qualità od in peso alle mediche ordinazioni. Anche queste pene potranno essere applicate separatamente. »

Dal confronto adunque di questi due articoli con quelli in discussione, vede bene la Commissione che evvi tale dissonanza, da doversi divenire ad un nuovo lavoro di coordinazione.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BAGNO. Mi sarà forse sfuggita, ma non ho veduto in questo regolamento alcuna prescrizione per i farmacisti circa il modo con cui debbono tenere regolato l'andamento delle ricette, ossia circa un registro dove siano messe tutte le ricette che loro pervengono. Nella seconda parte di quest'articolo è detto: *I farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità, ecc., ecc., sono puniti, ecc., ecc.* Ma se non si vede il modo con cui debbono tenere le ricette, come si potrà punirli? Lo ripeto, forse a ciò sarà stato provveduto e mi sarà sfuggito, ma troverei giusto che i farmacisti fossero obbligati a tenere tutte le ricette che ricevono e che spediscono, e sebbene mi dichiaro profano in questo argomento, troverei anche utilissimo se si potesse ottenere, cosa che credo usata anche in qualche altro paese d'Europa, che i farmacisti che spediscono le ricette restituiscano alle parti una copia della ricetta medesima, tenendo nei loro registri l'originale. Questo lo credo un controllo opportunissimo.

Se la Commissione vorrà favorirmi qualche schiarimento, non dubito che ne rimarrò pienamente convinto; in caso diverso mi riservo di fare in seguito qualche proposta sull'argomento.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Gli articoli di legge che l'onorevole Senatore Miraglia ha rammentato al Senato riguardano casi dolosi, casi di frode, ma oltre questi casi....

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Maggiorani a ritenere che il Senatore Miraglia ha insistito sulle parole: *anche senza volontà di nuocere....*

Senatore MAGGIORANI. Io aveva inteso *frode*, e ad ogni modo uno degli articoli del Codice penale citati dall'onorevole Miraglia accennava



a dolo, mentre io vorrei recare in mezzo circostanze in cui i medicamenti possono alterarsi in modo al tutto fortuito, e di cui perciò non sarebbe imputabile il farmacista, o almeno non dovrebbe esser punito con quel rigore che merita, la mancanza di fedeltà nella spedizione della ricetta, sostituendo un rimedio all'altro.

L'imperfezione di un medicinale può essere un fatto meramente fortuito: un sciroppo fermenta, eccovi un medicamento imperfetto; una droga vi si tarla (come per esempio la segale cronata che da un giorno all'altro può perdere la sua frattura resinosa) e intanto potrebbe istruirsi una visita e trovarsi il medicamento imperfetto senza vera colpa del farmacista. Ho veduto simiglianti imperfezioni anche in farmacie al tutto regolari, e in cui il direttore non mancava di abilità e diligenza.

Per queste ragioni pregherei la Commissione di modificare la disposizione di quest'articolo, togliendo l'epiteto *imperfetti*, che potrebbe comprendere alterazioni di medicinali meramente accidentali e non imputabili o pochissimo imputabili al farmacista, conservando gli altri due vocaboli di guasti, e di nocivi che non possono intendersi senza una decisa negligenza del direttore responsabile e che meritano perciò una punizione.

Il farmacista dee vegliar sempre sulla condizione de' suoi medicamenti, ma non può farlo ogni giorno di tutti, e se alcuno di essi subi-

sce da un momento all'altro una lieve alterazione, io non saprei per ciò condannarlo, ove non sia provata la negligenza.

Dunque pregherei l'onorevole Commissione ad introdurre una modificazione nel presente articolo; perchè multare di 300 lire, o siano anche 51 un farmacista, perchè qualche estratto sia coperto di una lieve patina o perchè abbia fermentato un sciroppo o lo spirito di Minderer non sia perfettamente neutro, mi pare troppo rigore, dacchè il farmacista o non vi ha colpa, o ne ha pochissima.

PRESIDENTE. Il numero dei Senatori essendosi alquanto assottigliato, credo convenga rimandare a domani il seguito della discussione. Intanto la Commissione avrà campo di riprendere in esame l'articolo e farvi quelle modificazioni che crederà convenienti.

Avverto che domani saranno riuniti gli Uffici al tocco per esaminare i seguenti progetti di legge:

1. Spesa pel prosciugamento del lago di Agnano;
2. Stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino da Brindisi all'Egitto.
3. Tassa di palatino nella provincia di Mantova.

La seduta sarà aperta alle 2 e raccomando ai Colleghi di trovarsi presenti a quell'ora.

La seduta è sciolta (ore 6).